

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(COPPO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**
(MALAGODI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**
(FERRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590

ONOREVOLI SENATORI. — Il perdurare della situazione congiunturale che è stata all'origine dell'adozione dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali approvato con decreto-legge 5 luglio 1971, numero 431, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 590, pone l'esigenza di una proroga del suddetto sgravio al fine di agevolare le imprese che ne hanno fruito e di contribuire in tal modo al mantenimento dei livelli di occupazione.

Il presente provvedimento è diretto pertanto a prorogare fino al 30 giugno 1973 le agevolazioni disposte dal decreto-legge numero 431.

Com'è noto, tale provvedimento prevedeva uno sgravio contributivo sull'ammontare dei contributi dovuti all'INPS, in misura pa-

ri al 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a favore di tutte le aziende artigiane e delle imprese industriali che occupano fino a 300 dipendenti.

Il provvedimento prevedeva, peraltro, la estensione dello sgravio, limitatamente a 300 unità lavorative, anche a favore delle imprese che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti e delle imprese del settore tessile indipendentemente dal numero degli addetti.

L'onere del provvedimento, valutato nella stessa misura di quello derivante dal decreto-legge n. 431, sarà di circa 225 miliardi che verranno posti a carico della gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione, la quale vi farà fronte con un apporto corrispondente da parte dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590.

ALLEGATO

Decreto-legge 1° luglio 1972, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 4 luglio 1972, edizione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare i provvedimenti straordinari per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1

Lo sgravio contributivo previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 590, è prorogato dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 fino a quello in corso alla data del 30 giugno 1973.

Art. 2

L'apporto dello Stato previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 590, è aumentato di lire 225 miliardi.

Art. 3

All'onere di lire 225 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, negli anni 1972 e 1973, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzioni dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1972.

LEONE

ANDREOTTI — COPPO — TAVIANI —
MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA